

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1045-A}

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE CARCATERRA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TUPINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(SEGN)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(CORBELLINI)

E COL MINISTRO *AD INTERIM* DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(BERTONE)

alla Presidenza l'11 gennaio 1950

Norme per disciplinare la fabbricazione, distribuzione e vendita delle targhe di riconoscimento per i veicoli a trazione animale

Presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione si riconnette al così detto Codice della strada (regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740), che

all'articolo 45 fra l'altro dispone: « i proprietari di veicoli a trazione animale sono tenuti a farvi apporre... una targa metallica portante, in caratteri chiaramente visibili, il loro nome,

cognome, o la denominazione della ditta, e il comune di residenza. Tutti i veicoli a trazione animale debbono altresì recare, sulla stessa targa, l'indicazione del peso a vuoto e della portata ».

In pratica avviene che ogni comune conceda a ditte private il monopolio della fabbricazione delle targhe. Ora questo sistema ha dato luogo a gravissimi inconvenienti. Innanzitutto, le targhe si presentano difformi da comune a comune; non sono tali da resistere alle intemperie e diventano illeggibili; pertanto in base all'articolo 45, 5° comma, i proprietari vengono costretti a rinnovare le targhe talora anche due volte l'anno.

È per questo che il Ministro dei lavori pubblici ha ritenuto di dover riservare allo Stato la fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale (articolo 1), e di uniformare le caratteristiche delle targhe stesse, secondo i criteri che saranno determinati dal Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto (articolo 2).

Una minoranza della Commissione ha ritenuto che il disegno di legge dovesse essere respinto per questi motivi:

1°) la « stragrande maggioranza dei piccoli proprietari » provvede ora, « con pochissima spesa » alla targa, mentre col provvedimento in esame si creerebbe « un nuovo tipo di imposta »;

2°) sopprimendosi la libertà di fabbricazione si verrebbe a colpire l'artigianato;

3°) si darebbe agio al Governo di aumentare l'importo di « questo nuovo tipo di imposta », ogni volta che avesse bisogno di nuove fonti di entrata;

4°) si creerebbe il « monopolio di poche ditte, che potrà degenerare in una vera e propria speculazione a danno degli interessati ».

Nessuno di questi argomenti è sembrato accettabile alla maggioranza della Commissione, in quanto:

1°) non è esatto che i proprietari provvedano direttamente alla confezione della targa, perché in virtù dell'articolo 45 del Codice stradale citato, « la portata, il peso a vuoto, la larghezza dei cerchioni dei veicoli a trazione animale, devono essere sottoposti, sotto la vigilanza del prefetto, alla verifica da parte del comune »; ne può parlarsi, nemmeno abusivamente, di *imposta*; d'altra parte già attualmente le targhe hanno un costo che non è, nelle media, inferiore alla lire 500:

2°) non si colpisce l'artigianato, in quanto anche oggi sono ben pochi gli artigiani

che provvedono alla fabbricazione delle targhe, mentre risulta che la fabbricazione avviene ad opera di ditte aventi scopo di speculazione, o comunque di guadagno;

3°) non è credibile che proprio lo Stato possa, senza fondati motivi (maggiorazione dei costi, maggiorazione che sarebbe allora fatta valere anche dagli attuali privati fabbricanti) elevare il prezzo delle targhe;

4°) è inesatto parlare di monopolio di poche ditte, quando precisamente tutto il disegno di legge è rivolto ad evitare ogni monopolio, speculazione ed esosità (oggi frequentissimi e deprecati anche attraverso la stampa per il loro dilagare) di privati. Si intende, in effetti, seguire lo stesso criterio oggi in vigore per gli autoveicoli, per i quali la fabbricazione delle targhe è affidata agli invalidi di guerra e ai ciechi.

È così risultato approvato dalla Commissione il criterio informatore dell'attuale disegno di legge. Modificata risulta la redazione dell'articolo 3. In sostanza la Commissione ha ritenuto che dovesse distinguersi la fabbricazione dalla distribuzione (riservandosi la prima allo Stato e la seconda ai comuni), e che fosse opportuno chiarire (nel secondo capoverso, che lo Stato ha facoltà di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita. È rimasto anche chiarito che la concessione di fabbricazione e vendita comprende (oltre che la prenotazione) la raccolta dei dati. Talché dal combinato disposto dell'articolo 3 dell'attuale disegno e dell'articolo 45 del Codice stradale risulta: oltre la punzonatura, spetterà ai comuni « sotto la vigilanza del prefetto » la « verifica » dei dati; questi saranno raccolti *in loco* dall'ente concessionario e impressi, poi, secondo i criteri che verranno fissati dal Ministero dei lavori pubblici, sulle singole targhe, a cura dell'ente concessionario. Questo sarà tenuto a versare allo Stato un adeguato canone.

A seguito, poi, dell'approvazione della nuova formulazione dell'articolo 3 si è reso necessario, in sede di coordinamento, modificare anche la redazione dell'articolo 1.

Nell'articolo 1 si viene incontro all'altra non meno urgente necessità di uniformare e disciplinare la segnaletica delle strade non statali, segnaletica cui oggi provvedono, ma assai deficientemente, gli enti locali: il Ministero dei lavori destinerà ogni anno una somma per il miglioramento di quella segnaletica e per studi ed esperimenti relativi alla circolazione stradale.

La Commissione ritiene poter proporre l'attuale disegno all'approvazione della As-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

sembra in considerazione dei vantaggi che da esso derivano: ai privati proprietari, i quali non si vedranno più costretti a norma dell'articolo 45 già citato, a rinnovare le targhe ogni volta che, durante lo stesso anno, esse fossero illeggibili; allo Stato, che perce-

pirà un canone dall'ente concessionario; alla circolazione, che avverrà più ordinatamente e si gioverà di una segnaletica efficace nelle strade non statali.

CARCATERRA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

DEL MINISTERO

ART. 1.

La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale di cui all'articolo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono riservate allo Stato.

ART. 2.

Le caratteristiche della nuova targa di riconoscimento ed il suo prezzo di cessione saranno determinate con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

Il modello della targa sarà depositato presso il Ministero dei lavori pubblici, Ispettorato della viabilità ordinaria.

ART. 3.

Il servizio della fabbricazione, della distribuzione e della vendita delle targhe può essere dal Ministero dei lavori pubblici dato in concessione temporanea ad Enti che per la loro organizzazione possano provvedervi adeguatamente.

In tal caso gli Enti saranno tenuti a corrispondere adeguato canone, che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici di intesa col Ministero del tesoro.

ART. 4.

Con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà annualmente determinata la spesa che il detto Ministero potrà destinare al miglioramento della segnaletica stradale, per quanto non sia di competenza della Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A. N. A. S.), nonchè a studi ed esperimenti relativi alla circolazione stradale.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

La fabbricazione, la distribuzione e la vendita delle targhe di riconoscimento dei veicoli a trazione animale di cui all'articolo 45 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono regolate dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Il servizio di fabbricazione delle targhe viene demandato allo Stato, quello di distribuzione ai comuni.

Lo Stato ha tuttavia la facoltà di concedere ad enti il servizio di fabbricazione e vendita dietro corresponsione, da parte dell'ente concessionario, di un canone che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici d'intesa col Ministero del tesoro.

ART. 4.

Identico.